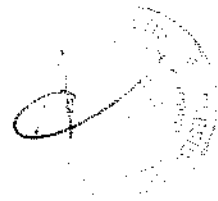




CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
25/124/SR05/C2

2/10/2025



**DOCUMENTO SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E
LE AUTONOMIE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA
PUBBLICA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ANNUALITÀ 2025-2029**

Parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Punto 5) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, **all'unanimità**, esprime parere favorevole sullo schema di decreto di riparto, condizionato altresì all'inserimento nel primo provvedimento legislativo utile dell'ipotesi di norma sul "*Contributo di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2026*" e sulla "*Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità*" - diversa contabilizzazione del FAL - che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso all'unanimità, con le seguenti precisazioni:

1. che l'impegno delle Regioni ad applicare una quota di avanzo pari alle risultanze del rendiconto 2024, di cui al comma 5 della norma 2, sia anno per anno e che la flessibilità tra le cinque Regioni beneficiarie sia non fino al 2030 ma fino al 2051;
2. che l'importo complessivo di cui al comma 7, della norma 2 non sia inferiore a 1.172 milioni di euro, come condiviso nel Tavolo politico Governo-Regioni del 25 settembre 2025.

Si segnala, inoltre, che il Tavolo tecnico previsto dal comma 3-bis, dell'articolo 9, del decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155, in materia di nuova *governance*, ha sottolineato "*che il peso della manovra risulta non sostenibile per i bilanci regionali con particolare riferimento all'esercizio 2026*".

Si auspica, infine, che i valori assoluti del decreto possano essere aggiornati anche in considerazione che per la stima del contributo di finanza pubblica si è proceduto a calcolarlo a politiche invariate e non a legislazione vigente.

PROPOSTE NORMATIVE

Norma 1

Articolo X (Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2026)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo di 259,500 milioni di euro per l'anno 2026, di cui alla tabella 1, comma 134, articolo 1, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto per ciascuna Regione. Entro il 15 gennaio 2026, le Regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, l'opzione per la previsione contenuta al primo periodo del presente comma ed entro i successivi quindici giorni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle rinunce trasmesse, è definita la situazione per singola Regione della rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sono rivisti, per ciascuna Regione, i contributi alla finanza pubblica di cui al comma 527, articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e al comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. In presenza di obbligazioni sottostanti già assunte dalle Regioni a statuto ordinario a valere sul contributo di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario vi fanno fronte con risorse proprie, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Conseguentemente, il contributo alla finanza pubblica previsto al comma 527, articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, primo periodo, è ridotto al massimo, ove tutte le Regioni esercitino l'opzione prevista dal presente comma, in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare di 85.635.000 euro per l'anno 2026 e quello previsto dal comma 786, articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, primo periodo è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno di 85.635.000 euro per l'anno 2027, di 89.430.000 euro per l'anno 2028 e di 9.100.000 euro per l'anno 2029. Gli eventuali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2026, risultanti dalla rinuncia al contributo per l'anno 2026, di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definiti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo, sono attribuiti al Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le eventuali minori spese in termini di fabbisogno e indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035, risultanti dalla revisione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, definita dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al secondo periodo, sono attribuite al Fondo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 886 della legge 30 dicembre 2024, n. 207"

Norma 2.

Articolo V (Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità)

1. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con le Regioni.

A

3. Dal 2026 al 2051, le Regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 1 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 2, versano annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell'Allegato n. 1. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli importi di cui al primo periodo sono ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri per le stesse derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 ed è altresì determinata, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Le Regioni versano gli importi di cui al comma 3 all'entrata del bilancio dello Stato, sul capo XXX - capitolo n. XXXX, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna Regione, ad esclusione dei conti riguardanti la sanità.

5. Su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in attuazione dell'accordo sottoscritto il XX/XX/XXX tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione:

a) le Regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la regione Siciliana si impegna, con delibera dell'Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione di importo, determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024, o in assenza dell'ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore:

- i. al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E;
- ii. al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione (lettera E) è positivo o pari a 0;

b) la Regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale:

- i. nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);
- ii. dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di € 5.000.000;

c) le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, si impegnano con delibera del Consiglio regionale:

- i. dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall'allegato n. 2;
- ii. dal 2031 al 2051, si impegnano ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a);

d) la Regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale:

- i. nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell'importo individuato dall'allegato n. 2;
- ii. dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di € 404.000.000 e degli importi individuati dall'allegato n. 2;

3

- iii. dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di € 404.000.000;
- e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autoordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall'allegato n. 2, nel limite complessivo annuo di XXX milioni. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il riparto di cui all'allegato n. 2, da applicare per l'esercizio in corso.
- f) le Regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere a) e b) sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna Regione, esclusi i conti riguardanti la sanità.
6. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione.
7. Agli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, pari asi provvede a valere: *(norma da completare)*

Roma, 1° ottobre 2025

Allegato n. 1

Anno	Contributo finanza pubblica delle regioni
2026	1.092.279.191,32
2027	1.502.120.528,27
2028	1.502.120.528,26
2029	1.502.120.528,24
2030	1.502.120.528,30
2031	1.502.120.528,25
2032	1.502.120.528,21
2033	1.502.120.528,28
2034	1.502.120.528,20
2035	1.501.647.500,55
2036	1.501.647.500,52
2037	1.501.647.500,50
2038	1.501.647.500,51
2039	1.496.982.477,47
2040	1.496.982.477,43
2041	1.496.982.477,50
2042	1.476.365.973,74
2043	1.476.365.973,74
2044	1.446.988.789,19
2045	797.680.232,34
2046	536.665.301,90
2047	527.608.574,71
2048	383.202.388,94
2049	383.202.389,03
2050	378.983.264,60
2051	378.983.264,57
Totale	31.392.827.004,56

 5

